

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Recepimento della Determinazione regionale n. G03348 del 18/03/2025 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 9 Lotti, finalizzata alla fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti. Numero gara 8529550. Aggiudicazione del Lotto 2 a seguito di riesame in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4739/2024.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: ELEONORA QUARTULLO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€7.452,00	2025	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016		
€224.480,00	2026	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€224.480,00	2027	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€224.480,00	2028	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Controllo di gestione prende atto degli impegni indicati dal funzionario addetto al controllo del budget per gli esercizi successivi a quello attuale

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.46 pagine di cui n. 38 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL m. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PRESO ATTO** che con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 la Centrale Acquisti Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 9 lotti, indetta con Determinazione n. G06971 del 31/05/2022;
- che con Determinazione n. G07317 del 26/05/2023 la Centrale Acquisti Regione Lazio ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 2, disposta con Determinazione n. G02316 del 22/02/2023, alla rideterminazione della graduatoria, nonché alla nuova aggiudicazione della procedura di gara;
- che con Determinazione n. G03348 del 18/03/2025 e all'ordinanza n. 2720/2025 del 17/05/2025 con la quale il TAR Lazio ha respinto l'istanza cautelare del ricorrente secondo in graduatoria, la Centrale Acquisti Regione Lazio ha proceduto all'aggiudicazione del Lotto 2 in favore del concorrente LOHMANN & RAUSCHER SRL (**All. 1**);
- PRESO ATTO** della richiesta pervenuta alla UOC Ingegneria Clinica dagli utilizzatori relativamente alla sopraggiunta necessità di utilizzo di sistemi per terapia a pressione negativa portatili;
- che l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, prevede la disponibilità nel Lotto 2 di sistemi per terapia a pressione negativa portatili, aggiudicati alla Società LOHMANN & RAUSCHER SRL – CIG: 91925804FE;
- DATO ATTO** che per quanto di competenza della scrivente Azienda, come da massimali quadriennali per Azienda sanitaria comunicati dalla Regione Lazio con nota registrata al protocollo aziendale n. 104330 del 18/06/2025, per il suddetto Lotto è stato assegnato un massimale quadriennale di € 736.000,00 IVA esclusa (**All.2**);

che tutti gli atti di gara sono disponibili integralmente sulla piattaforma regionale S.TEL.LA e che si allega, alla presente deliberazione, copia della Convenzione attivata con la suddetta Società in relazione al Lotto 2 **(All.3)**;

RITENUTO pertanto necessario procedere, viste le sopraggiunte necessità, con il presente provvedimento al recepimento della Determinazione regionale n. G03348 del 18/03/2025 per il Lotto n. 2, per un importo triennale di € 552.000,00 IVA esclusa, pari a € 673.440,00 IVA 22%inclusa;

DATO ATTO che la scrivente UOC ha provveduto ad acquisire sulla piattaforma S.TEL.LA, entro l'importo del CIG primario, il CIG derivato B7D0D2CC8F per l'importo oggetto del presente recepimento, necessario per procedere agli ordinativi di fornitura;

CONSIDERATO che in applicazione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, adottato con Deliberazione n. 820 del 04/07/2025, il provvedimento del presente recepimento riporta la seguente situazione economica:

Recepimento del Lotto 2 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio	
Importo appalto	552.000,00 €
Importo incentivo totale	7.452,00 €
Quota richiedibile dalla Stazione Appaltante	2.484,00 €
Importo incentivo funzioni tecniche	5.916,89 €
Importo fondo innovazione	1.535,11

Che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Nominativi
Programmazione spesa per investimenti	5%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	40%	Ing. Silvia Sergio
RP	30%	Ing. Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	30%	Ing. Mariasole Giacummo
Progettazione	15%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	20%	Ing. Silvia Sergio
RP	20%	Ing. Silvia Sergio
Collaboratore /i RUP	15%	Ing. Mariasole Giacummo
Elaborazione Duvri	5%	Non presente DUVRI. Importo accantonato nel Fondo innovazione

Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire	40%	Ing. Mariasole Giacommo, Dott.ssa Eleonora Quartullo, Dott.ssa Federica Albo, Dott.ssa Ilaria Fini
Affidamento	10%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) **	30%	Ing. Silvia Sergio
RP	30%	Ing. Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	40%	Dott.ssa Eleonora Quartullo, Ufficio Contratti
Esecuzione	70%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	9%	Ing. Silvia Sergio
RP	15%	Ing. Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	11%	Angela Lia Carrella, Dott.ssa Filomena D'Alconzo, Flavia Angeloni
Direttore dell'esecuzione (DEC)	30%	Ing. Irene Amelia Tedesco
Collaborazione all'attività del DEC	20%	Angela Lia Carrella, Ing. Flavio Iacoangeli
Verifica di conformità o regolare esecuzione	15%	Ing. Flavio Iacoangeli

Che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di progettazione "Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire	Ing. Mariasole Giacommo	30%
	Dott.ssa Eleonora Quartullo	10%
	Dott.ssa Federica Albo	30%
	Dott.ssa Ilaria Fini	30%

Che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di affidamento "Collaborazione all'attività del RUP" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all'attività del RUP	Dott.ssa Eleonora Quartullo	90%
	Uff. contratti	10%

Che il 20% riservato ai collaboratori nella fase di esecuzione "Collaborazione all'attività del RUP" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
----------	------------	-------------

Collaborazione all'attività del RUP	Angela Lia Carrella	40%
	Dott.ssa Filomena D'Alconzo	30%
	Flavia Angeloni	30%

Che il 20% riservato ai collaboratori nella fase di esecuzione "Collaborazione all'attività del DEC" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all'attività del RUP	Angela Lia Carrella	20%
	Ing. Flavio Iacoangeli	80%

RITENUTO

di dover contabilizzare con il presente atto, sul C.E. 516040605 – "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016" l'importo di € 7.452,00 di cui € 5.916,89, quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 1.535,11 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

ATTESO

che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 673.440,00 IVA inclusa, trova copertura come di seguito riportato:

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di recepire**, l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, disposta con Determinazione regionale n. G03348 del 18/03/2025, per il Lotto n. 2 aggiudicato alla Società LOHMANN & RAUSCHER SRL – CIG: 91925804FE, per un importo triennale di € 552.000,00 IVA esclusa, pari a € 673.440,00 IVA 22% inclusa - CIG derivato B7D0D2CC8F;

2. **di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
3. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l'importo di € 7.452,00 di cui € 5.916,89, quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 1.535,11 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
4. **di imputare**, l'importo complessivo di € 673.440,00 IVA 22% inclusa come di seguito riportato:

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);
5. **di nominare** ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento l'Ing. Irene Amelia Tedesco, Collaboratore Tecnico ingegnere presso la UOC Ingegneria Clinica, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento
6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Recepimento della Determinazione regionale n. G03348 del 18/03/2025 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 9 Lotti, finalizzata alla fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti. Numero gara 8529550. Aggiudicazione del Lotto 2 a seguito di riesame in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4739/2024.”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di recepire**, l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, per un periodo pari a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, disposta con Determinazione regionale n. G03348 del 18/03/2025, per il Lotto n. 2 aggiudicato alla Società LOHMANN & RAUSCHER SRL – CIG: 91925804FE, per un importo triennale di € 552.000,00 IVA esclusa, pari a € 673.440,00 IVA 22%inclusa - CIG derivato B7D0D2CC8F;
2. **di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
3. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l'importo di € 7.452,00 di cui € 5.916,89, quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 1.535,11 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
4. **di imputare**, l'importo complessivo di € 673.440,00 IVA 22% inclusa come di seguito riportato:

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 224.480,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);
5. **di nominare** ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento l'Ing. Irene Amelia Tedesco, Collaboratore Tecnico ingegnere presso la UOC Ingegneria Clinica, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento
6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla

protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Direzione: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR

Area: MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03348 del 18/03/2025

Proposta n. 9260 del 18/03/2025

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti. Numero gara 8529550. Aggiudicazione del Lotto 2 a seguito di riesame in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4739/2024

Proponente:

Estensore	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MUGGIA FRANCESCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. LEVANTE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	P. ALFARONE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti. Numero gara 8529550. Aggiudicazione del Lotto 2 a seguito di riesame in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4739/2024.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del Regolamento Regionale n. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 dell'11/1/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Alfarone, l'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01/02/2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01362 del 12/02/2024, modificato con gli Atti di Organizzazione n. G02295 del 01/03/2024 e n. G10816 del 08/08/2024, con i quali è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Programmazione economica, Centrale acquisti, Fondi europei, PNRR;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione regionale Centrale Acquisti alla Dott.ssa Giorgia Levante e successiva novazione del contratto a Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTA la comunicazione del Direttore generale prot. n. 0573860 del 30/04/2024 recante le indicazioni per

l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1 maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", applicabile *ratione temporis*;

VISTA la Determinazione n. G07507 del 18/06/2021 con la quale è stato costituito il Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara dell'iniziativa centralizzata per l'acquisizione di Sistemi per Terapia a pressione negativa per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e nominato Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Francesca Muggia, funzionario in servizio presso l'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e indetta la procedura suddivisa in 9 Lotti;

VISTA la Determinazione n. G13363 del 04/10/2022 con la quale, in esito all'apertura e verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, è stata disposta l'ammissione e l'esclusione degli offerenti;

VISTA la Determinazione n. G14304 del 20/10/2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

SPECIFICATO che ai sensi del paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara la valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo il metodo del confronto a coppie, ad eccezione dei Lotti per i quali risultavano presenti offerte in numero inferiore a 3;

VISTA la Determinazione n. G02316 del 22/02/2023 sono state approvate le graduatorie e l'aggiudicazione dei Lotti di gara, ad eccezione del Lotto 8 per il quale è stata disposta l'esclusione in fase di valutazione amministrativa dell'unica offerta presentata;

TENUTO CONTO che in particolare per il Lotto 2 - Sistema per terapia a pressione negativa portatile è stata approvata la seguente graduatoria e disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente LOHMANN & RAUSCHER SRL:

Lotto	Concorrente	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN&RAUSCHER SRL	1	78,77	48,77	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SANACILIA SERVICE SRL	3	75,89	49,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

VISTA la Determinazione n. G07317 del 26/05/2023 con la quale, a seguito del ricorso al TAR Lazio da parte di SANACILIA SERVICE SRL e riconvocazione della Commissione giudicatrice, è stata annullata in autotutela l'aggiudicazione del Lotto 2 sopra richiamata, è stata approvata la seguente nuova graduatoria e disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente SANACILIA SERVICE SRL:

Lotto	Concorrente	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	SANACILIA SERVICE SRL	1	79,89	53,69	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	LOHMANN&RAUSCHER SRL	2	77,45	47,45	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	TEGEA SRL	3	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

PRESO ATTO che, in esito ai giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi principali e incidentali dai concorrenti SANACILIA SERVICE SRL e LOHMANN&RAUSCHER SRL (Reg. Ric. n.

05676/2023; n. 01673/2024; n. 1771/2024), il Consiglio di Stato con sentenza n. 04739/2024 ha, da ultimo, annullato la Determinazione n. G07317 del 26/05/2023 di aggiudicazione del Lotto 2 in favore di SANACILIA SERVICE SRL e disposto *“la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti secondo il metodo del “confronto a coppie” limitatamente al criterio di valutazione n. 6”*;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, il RUP ha convocato la Commissione giudicatrice di gara, nominata con Determinazione n. G14304 del 20/10/2022 sopra richiamata;

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice:

- in seduta riservata del 06/03/2025, come da verbale di pari data, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, ha proceduto alla rivalutazione delle offerte conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza sopra richiamata e, all’esito, ha attribuito i relativi punteggi per il criterio e calcolato i punteggi tecnici complessivi risultanti;
- in seduta riservata del 10/03/2025, come da verbale di pari data, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, ha riportato sulla piattaforma S.TEL.LA. i punteggi tecnici complessivi;
- in seduta pubblica virtuale del 10/03/2025, come da verbale di pari data, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, ha reso visibili a sistema i punteggi tecnici complessivi risultanti per il Lotto 2, ed ha effettuato tramite sistema il calcolo dei punteggi totali e il calcolo della graduatoria che è risultata la seguente:

Lotto	Concorrente	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN&RAUSCHER SRL	1	77,45	47,45	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	SANACILIA SERVICE SRL	3	77,21	51,01	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

TENUTO CONTO che, parimenti in seduta pubblica virtuale del 10/03/2025, successivamente al calcolo della graduatoria, la Commissione ha effettuato tramite sistema la verifica della soglia di anomalia delle offerte e ha rilevato che nessuna offerta risulta anormalmente bassa ai sensi del paragrafo 22 del Disciplinare di gara;

VISTO il verbale del RUP del 12/03/2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, nel quale il RUP prende atto delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e della graduatoria risultante e dà atto che il concorrente LOHMANN&RAUSCHER SRL, con comunicazione Registro di Sistema n. PI052200-25 del 12/03/2025 inviata tramite piattaforma S.TEL.LA., ha confermato la validità dell’offerta di gara, in riscontro alla richiesta del RUP Registro di Sistema n. PI050680-25 del 11/03/2025;

RITENUTO di approvare l’operato della Commissione giudicatrice e del RUP, di cui rispettivamente a verbali del 06/03/2025, del 10/03/2025 e del 12/03/2025, e la graduatoria risultante per il Lotto 2 e per l’effetto disporre l’aggiudicazione in favore del concorrente LOHMANN&RAUSCHER SRL primo in graduatoria;

DATO ATTO che, stante la validità delle verifiche del possesso in capo al concorrente LOHMANN&RAUSCHER SRL dei requisiti speciali già effettuata in sede di originaria aggiudicazione, l’efficacia del presente provvedimento per la stipula della Convenzione del Lotto 2 con l’aggiudicatario resta subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al positivo esito del rinnovo delle verifiche del possesso dei requisiti generali, il cui procedimento è attualmente in corso;

RITENUTO di notificare il presente provvedimento ai concorrenti del Lotto 2, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, unitamente ai verbali sopra richiamati, e alle Aziende Sanitarie;

DATO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai verbali sopra richiamati, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che le Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi in esecuzione della Convenzione che sarà stipulata con l'aggiudicatario e nomineranno un proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'esecuzione del contratto;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara in conformità agli obblighi di cui agli artt. 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Avvisi e Bandi - Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)", sulla piattaforma S.TEL.LA. <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 04739/2024 con la quale è stata annullata la Determinazione n. G07317 del 26/05/2023 di aggiudicazione in favore del concorrente SANACILIA SERVICE SRL del Lotto 2 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti - Numero gara 8529550 e disposta *"la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti secondo il metodo del "confronto a coppie" limitatamente al criterio di valutazione n. 6"*;
2. di approvare l'operato della Commissione giudicatrice e del RUP, di cui rispettivamente a verbali del 06/03/2025, del 10/03/2025 e del 12/03/2025 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento benché non materialmente allegati;
3. di approvare la graduatoria risultante per il Lotto 2 e di seguito riportata:

Lotto	Concorrente	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Ribasso %
2	LOHMANN&RAUSCHER SRL	1	77,45	47,45	30,00	1.827.000,00 €	23,91
	SANACILIA SERVICE SRL	3	77,21	51,01	26,20	2.035.800,00 €	15,22
	TEGEA SRL	2	75,96	57,45	18,51	2.286.360,00 €	4,78
	SMITH&NEPHEW SRL	4	67,88	53,27	14,61	2.349.000,00 €	2,17

4. di disporre l'aggiudicazione del Lotto 2 - Sistema per terapia a pressione negativa portatile - in favore del concorrente LOHMANN&RAUSCHER SRL, primo in graduatoria;
5. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento per la stipula della Convenzione con l'aggiudicatario resta subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis, al positivo esito del rinnovo delle verifiche del possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario medesimo, il cui procedimento è attualmente in corso;
6. di notificare il presente provvedimento ai concorrenti del Lotto 2, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente ai verbali sopra richiamati, e alle Aziende sanitarie;

7. di dare atto che le Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi in esecuzione della Convenzione che sarà stipulata e nomineranno un proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'esecuzione del contratto;
8. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai verbali sopra richiamati, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara in conformità agli obblighi di cui agli artt. 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo di Committente" della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Avvisi e Bandi - Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)", sulla piattaforma S.TEL.LA. <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del medesimo agli interessati.

Il Direttore Regionale
Paolo Alfarone

ALLEGATO 2
ASL Roma 1
Prot. n. 104330/2025 del 18/06/2025

ASL Roma 1					QUOTE PER AZIENDA SANITARIA 48 MESI																
LOTTO		CIG	AGGIUDICATARIO	MASSIMALE PER LOTTO 48 MESI	ASL Roma 1	ASL Roma 2	ASL Roma 3	ASL Roma 4	ASL Roma 5	ASL Roma 6	ASL Viterbo	ASL Rieti	ASL Latina	ASL Frosinone	AO San Camillo Forlivese	AO San Giovanni Addolorata	AO Sant'Andrea	IFO	IRMI Lazzaro Spallanzani	Policlinico Umberto I	Policlinico Tor Vergata
Prot. n. 104330/2025 del 18/06/2025																					
2	Sistema per terapia a pressione negativa, portatile	91925804FE	LOHMANN&RAUSCHER SRL	2.401.200,00 €	736.000,00 €	- €	- €	42.320,00 €	- €	1.007.400,00 €	86.480,00 €	- €	46.000,00 €	32.200,00 €	55.200,00 €	27.600,00 €	92.000,00 €	- €	- €	276.000,00 €	- €



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA
DI SISTEMI PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA
DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA
REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE

CONVENZIONE**PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA DA
DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO****LOTTO 2*****TRA***

La Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, nella persona di Paolo Alfarone, nato/

] in qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.14 del 11 gennaio 2024;

E

L’Impresa LOHMANN & RAUSCHER SRL, con sede in, PADOVA, Via E.P. MASINI, 2 C.F. n. 00207810284, e P. IVA n. 00207810284, iscritta presso il Registro delle Imprese di PADOVA al n. 00207810284 tenuto dalla C.C.I.A.A. di PADOVA, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di CLAUDIO GUERRA, nato in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO, autorizzata alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dall’Assemblea dei soci verbale del 27 aprile 2022 e dal Consiglio di amministrazione verbale del 27 aprile 2022, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. con Determinazione n. G06971 del 31/05/2022 la Regione Lazio ha indetto la “Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio suddivisa in 9 Lotti”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n.2022/S 107-296611 del 03/06/2022 e sulla GURI n. 67 del 10/06/2022;
- B. con Determinazione n. G03348 del 18/03/2025 la Regione Lazio, in esito a rinnovazione della valutazione tecnica in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato n. 04739/2024, ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 2 in favore del Fornitore;
- C. il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare per la stipula della Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato garanzia definitiva a favore della Regione Lazio pari al 1% dell'importo da garantire, calcolato ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 sul valore della Convenzione e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- F. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- I. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- J. resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie; parimenti, ciascuna Azienda sanitaria potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura che ha emesso l'Azienda sanitaria stessa;
- K. la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- L. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con

DGR n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la *“Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione negativa da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”*;
 - b. **Aziende sanitarie:** si intendono le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura;
 - c. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione Quadro ed eroga la fornitura.
 - d. **Convenzione quadro (anche solo Convenzione):** il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
 - e. **Contratto / Ordinativo di Fornitura:** atto formale di adesione delle Aziende sanitarie alla Convenzione Quadro, mediante il quale le stesse acquistano i prodotti, impegnando il fornitore alla prestazione richiesta.
 - f. **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.

g. Sito: lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;

- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinatori di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda sanitaria:

- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del D.E.C. laddove previsto;
- richiesta e custodia dei depositi cauzionali definitivi costituiti a favore delle Aziende sanitarie ai fini della stipula degli Ordinatori di Fornitura
- emissione di Ordinatori di Fornitura;
- verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinatori di Fornitura;
- monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
- ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4

Oggetto della fornitura

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura dei sistemi di cui al Lotto 2, così come descritti dall'Allegato 4 – *Capitolato Tecnico*.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera contraente a fornire i prodotti oggetto della presente procedura di gara, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie mediante emissione di Ordinatori di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari per il Lotto 2 a € 2.401.200,00 IVA esclusa, corrispondente all'importo complessivo a base di gara del Lotto;
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinatori di Fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinatori di Fornitura.

4. Sono ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, tramite proprio rappresentante;
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, mediante apposito modulo presente sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.

2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura principali.
4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto del Lotto di gara di durata di 48 mesi successivi all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Regione Lazio.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Art. 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinalivi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione degli Ordinalivi e della Convenzione e clausola espressa", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere il Contratto / Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinalivi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con tali Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione quadro, a:
 - a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro e negli Atti di gara;
 - b. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti
 - d. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

- e. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla fornitura resa in modalità diversa rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f. garantire la dovuta diligenza ed una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- g. inviare, con cadenza annuale, alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR della Regione Lazio, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, un report riepilogativo delle quantità complessive consegnate per singolo lotto e per ciascuna Azienda sanitaria
- h. elaborare report specifici, in formato elettronico, su richiesta scritta della Regione Lazio e/o dell'Azienda Contraente, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta;
- i. mettere a disposizione un numero di telefono o indirizzo e-mail, come indicato al paragrafo 6.13 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di Fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara, in particolare:
 - La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica presentata;
 - I servizi connessi alla fornitura e le attività connesse alla consegna devono essere erogati nella modalità di cui al Capitolato tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica presentata;
 - In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara

3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
L'erogazione della fornitura dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
6. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara.

Articolo 11

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda sanitaria in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
2. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di prodotto;

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

Articolo 13

Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente, dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, e dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi
3. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria o Ospedaliera soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza
7. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun

caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti devono essere effettuati è il seguente: IBAN IT51 U030 6912 1180 7400 0390 732.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende sanitarie le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa.
7. L'Azienda sanitaria verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di Fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Inadempimenti e penali

1. In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dalla presente Convenzione, la Regione Lazio o l'Azienda Sanitaria applicheranno una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:

- Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo del contratto;
- Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo del contratto;
- Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo del contratto.

2. Di seguito vengono enunciate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Penali di competenza delle Aziende Sanitarie

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella consegna del prodotto oggetto della fornitura	0,01% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e/o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica e/o di collaudo	0,1% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nella consegna di eventuale reportistica richiesta, superiore ai 15 giorni dalla richiesta	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
In tutti gli altri casi di inadempimenti e/o disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste nel Capitolato tecnico	Fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Azienda Contraente

Penali di competenza della Regione Lazio

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nella trasmissione della reportistica annuale che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 6.14 del Capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata attivazione del contact center di cui al paragrafo 6.13 del Capitolato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

3. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel

termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. La Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. In particolare:
 - a) per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva;
 - b) per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica oltre che mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Stazione Appaltante, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione della Convenzione per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso la Regione Lazio potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione e l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura.
9. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. La mancata applicazione della clausola sociale rappresenta grave inadempimento che dà luogo all'immediata risoluzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura

Articolo 18

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) **a favore della Regione Lazio per l'1% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da calcolare sull'importo complessivo della Convenzione;
 - b) **a favore dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per il restante 99% dell'importo** dovuto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da calcolare sull'importo complessivo del Contratto / Ordinativo di Fornitura.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura;
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La cauzione opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Contraenti e/o la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR nonché le Aziende Sanitarie e Ospedaliere hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda sanitaria, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali", alla presente Convenzione;
- e) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
- g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
- i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

- k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
 - n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice Civile.
 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 22

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende sanitarie e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda sanitaria o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
6. L'Azienda sanitaria può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore

mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende e le singole Aziende sanitarie o Ospedaliere potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23

Cessione della Convenzione

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende sanitarie un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende sanitarie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. CLAUDIO GUERRA il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: telefono/cellulare 049 7446670 indirizzo PEC ufficio.gare@pec.lohmann-rauscher.it , indirizzo e-mail ufficiogare@it.lrmed.com
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda sanitaria. L'avvicendamento fra il vecchio responsabile ed il nuovo dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 27

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: PEC prog.consumisanitari@pec.regione.lazio.it

- Fornitore: LOHMANN & RAUSCHER SRL - PEC: ufficio.gare@pec.lohmann-rauscher.it
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
- a) Posta elettronica certificata (PEC);

Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende sanitarie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende sanitarie di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f) fornire altresì alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - h) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 30

Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende sanitarie.

Articolo 31

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 32

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2 sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Amministrazione Sanitaria o Ospedaliera interessata.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto CLAUDIO GUERRA , in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art.4 - Oggetto della fornitura; Art. 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 - Modalità di conclusione; Art. 7 - Durata della Convenzione; Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 - Modalità e termini di esecuzione; Art. 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 - Corrispettivi; Art. 13 - Revisione prezzi; Art. 14 - Fatturazione e pagamenti; Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 - Trasparenza; Art. 17 - Inadempimenti e penali; Art. 18 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 - Cessione della Convenzione; Art. 24 - Subappalto; Art. 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 26 - Responsabile della Fornitura; Art. 27 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 - Spese amministrative; Art. 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 32 - Foro competente; Art. 33 - Clausola finale; Art. 34 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

REGIONE LAZIO

Direzione regionale Programmazione Economica,
Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR

LOHMANN & RAUSCHER SRL

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.